



# CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

-----  
**Settore 2° - Polizia locale**  
(tel. 0421 - 55470)

Ord. N. 302

Prot. n. 37494/07

San Donà di Piave, 25/10/2007

OGGETTO: Conduzione degli animali ed in particolare dei cani nel territorio comunale e nei parchi pubblici.

## IL SINDACO

### **Premesso che:**

- ✓ il Comune di San Donà di Piave ha numerosi parchi pubblici dei quali molti dotati di attrezzature e strutture ludiche riservate a bambini e ragazzi;
- ✓ in detti parchi, soprattutto pressochè tutto l'anno ed in misura maggiore in primavera ed estate, si registra un notevole afflusso di persone, in particolare Cittadini anziani e bambini;
- ✓ notevole è anche l'accesso da parte di cani che il più delle volte non vengono tenuti al guinzaglio e vengono portati nei parchi pubblici per poter correre liberamente oltre ad effettuare i propri bisogni;
- ✓ se da un lato sono comprensibili le esigenze di tali animali, non sono assolutamente condivisibili i comportamenti dei proprietari che consapevolmente od inconsapevolmente non tengono conto che i parchi pubblici nascono per soddisfare prima di tutto esigenze umane e precisamente:
  - a) la fruizione di spazi verdi a favore di persone che non dispongono di verde privato;
  - b) la socializzazione delle persone;
  - c) l'esercizio di attività ludiche di bambini spesso in tenera età;
- ✓ molti cittadini hanno rappresentato come questo uso dei parchi da parte di proprietari di animali sia il più delle volte effettuato senza tenere conto che:
  - a) non tutte le persone amano gli animali, né desiderano il contatto con essi ed, anzi, ne hanno paura, in considerazione anche che rarissime sono le presenze di cani dotati di museruola;
  - b) le deiezioni degli animali, lasciati liberi di correre, lordano i parchi e diventano, sia pure involontariamente, un pericolo per l'igiene, soprattutto dei bambini in tenera età che le calpestano o vi ruzzolano fortuitamente durante i loro giochi;
- ✓ molti Cittadini hanno lamentato l'esigenza di disciplinare l'accesso di cani nei parchi pubblici, posto che i proprietari di detti animali, nella maggior parte dei casi, risultano sensibili alle sole esigenze di questi ultimi ed al fine di evitare il sorgere di conflitti verbali;
- ✓ attualmente il Comune ha all'esame il nuovo Regolamento di Polizia Urbana nel quale, anche in ragione delle mutate abitudini ed estendersi delle problematiche della società, è prevista la disciplina di tutti i comportamenti che possono incidere sulla civile convivenza, sulla tutela e pieno e paritario utilizzo dei beni pubblici;
- ✓ nelle more della definitiva approvazione ed entrata in vigore del predetto regolamento è necessario dettare una disciplina specifica mirata a :
  - a) garantire in via principale il diritto al pieno e corretto utilizzo del verde pubblico da parte dei Cittadini nel rispetto delle principali finalità per le quali è stato realizzato ed attrezzato;

- b) permettere, ma dove laddove vengano rispettate determinate regole e comportamenti, l'accesso ai parchi anche ai cani;

Visti i Regolamenti di Polizia Urbana, di Igiene e Sanità del Comune di San Donà di Piave ed il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 05/02/1954;

Visti:

- ✓ la Legge 24/11/1981, n. 689;
- ✓ l'art. 12 della L.R. 26/10/81 n. 64;
- ✓ il D. Lgs. 267 del 18/08/2000

### **DISPONE**

1. la creazione di n. 3 aree, debitamente recintate ed attrezzate, riservate allo sgambettamento dei cani, presso i seguenti parchi:
- ✓ Parco Europa, tra via Verdi e via Giovanni XXIII;
  - ✓ Parco San Marco, tra via Deledda, Eraclea e 13 Martiri;
  - ✓ Parco delle Rose, tra via Calnova, Giorgione e della Repubblica;

### **ORDINA**

1. In tutto il territorio comunale nei luoghi pubblici o di uso pubblico, in tutti i parchi ed in tutte le aree verdi, i cani devono essere tenuti al guinzaglio;
2. L'uso obbligatorio, oltre che del guinzaglio, della museruola, per i cani appartenenti alla razza di cui all'elenco allegato all'ordinanza 12 dicembre 2006 (o successive) del Ministero della Salute;
3. il divieto di circolazione ai cani nei seguenti spazi verdi:
  - ✓ Parco di via Concilio
  - ✓ Parco delle vie Zingales – Petrarca
  - ✓ Parco San Marco, tra via Deledda, Eraclea e 13 Martiri, eccetto sui vialini ciclo pedonali e sull'area che verrà appositamente attrezzata;
  - ✓ Parco delle Rose, tra le vie Calnova, Giorgione e della Repubblica, eccetto sui vialini ciclo pedonali e sull'area che verrà appositamente attrezzata;
  - ✓ Parco Europa, tra le vie Verdi e via Giovanni XXIII, eccetto sui vialini ciclo pedonali e sull'area che verrà appositamente attrezzata;
  - ✓ Parco Benjamin, tra le vie Bastianetto e via Cà Boldù, eccetto sui vialini ciclo pedonali;
  - ✓ Parco Cino Zucchi, zona Borgovecchio, eccetto sui vialini ciclo pedonali
  - ✓ negli altri parchi e giardini dove specificato con apposita segnaletica;
  - ✓ in ogni altro parco, giardino o zona verde pubblica nei quali l'accesso verrà vietato con apposita segnaletica;
  - ✓ nelle aree attrezzate e riservate al gioco dei bambini ed in quelle di pertinenza degli impianti sportivi, opportunamente segnalate;
4. i cani potranno muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, in ogni caso sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori, solo all'interno delle aree che verranno appositamente attrezzate;
5. in tutte le aree pubbliche o di uso pubblico (marciapiedi, strade, piazze, parchi, giardini ed aree verdi) è fatto obbligo ai conduttori di cani di portare sempre con sè materiale idoneo alla

rimozione delle deiezioni e di raccogliere immediatamente gli eventuali escrementi e depositarli negli appositi cassonetti;

Le disposizioni relative alla circolazione dei cani non si applicano ai cani da accompagnamento dei non vedenti ed a quelli delle Forze di Polizia.

### **DISPONE**

1. che il Settore LL.PP. provveda a recintare entro 30 giorni dall'emissione della pubblicazione del presente provvedimento, a predisporre le aree riservate ai cani nel:
  - a) Parco "Europa", tra le vie Verdi e Giovanni XXIII;
  - b) Parco "San Marco", tra le vie Deledda, Eraclea e 13 Martiri;
  - c) Parco "delle Rose", tra le vie Calnova, Giorgione e della Repubblica;ed a dotarle di specifica segnaletica, in collaborazione con il Comando di Polizia locale, per rendere noto alla cittadinanza quanto contenuto nel presente provvedimento;
2. che i trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, a norma dell'art. 7 bis del DL.vo 267/2000 e del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689, con la sanzione amministrativa:
  - ✓ da € 50,00 ad € 250,00 per le violazioni di cui ai punti 3 e 5;
  - ✓ da € 75,00 ad € 500,00 per le violazioni di cui ai punti 1, 2 e 4;
3. che il Settore LL.PP., provveda a collocare specifica segnaletica, in collaborazione con il Comando di Polizia locale, per rendere noto alla cittadinanza quanto contenuto nel presente provvedimento;
4. che la presente ordinanza venga affissa all'Albo del Comune;
5. la revoca delle precedenti ordinanze disciplinanti la medesima materia.

### **AVVERTE**

ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni al T.A.R. Veneto oppure in via alternativa entro 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

**IL SINDACO**  
dott.ssa Francesca Zaccariotto